

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la proposta di conferimento del titolo di "professore emerito" e di "professore onorario", in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [R.D. 31 agosto 1933 n. 1592](#), e dell'art. [15, comma 2, della L. 18 marzo 1958 n. 311](#).

Articolo 2

Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

Il titolo di "professore emerito" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali. Il termine di decorrenza ai fini del computo del periodo di servizio è individuato nella data di nomina a professore straordinario.

Il titolo di "professore onorario" può essere conferito ai professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni, svolgendo in modo esemplare i propri compiti istituzionali.

Costituiscono requisiti per la proposta di attribuzione del titolo, oltre all'aver dimostrato particolare dedizione all'Università di Perugia:

- il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza, riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale;
- l'aver ottenuto riconoscimenti condivisi dalla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, in virtù di una produzione scientifica decisamente di elevato livello;
- l'aver ricoperto nell'Ateneo ruoli di rilevante responsabilità;
- l'aver ricoperto importanti incarichi di tipo istituzionale o scientifico di rilevanza nazionale e/o internazionale.

Oltre ai suddetti requisiti, da ritenersi tutti imprescindibili e non alternativi tra loro, il collocamento in quiescenza del candidato non deve risalire ad oltre un anno dalla proposta di conferimento del titolo di "professore emerito" o "professore onorario".

Articolo 3

Procedura per la proposta di conferimento del titolo

La proposta di conferimento del titolo è formulata al Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore ordinario al momento della cessazione. Essa deve essere adeguatamente motivata, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti al precedente art. 2.

Il consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, a scrutinio segreto.

La delibera che approva la proposta è trasmessa al Rettore.

La richiesta del Dipartimento deve essere approvata da almeno 2/3 dei componenti del Senato Accademico, a scrutinio segreto.

Il titolo acquisisce efficacia a seguito del decreto ministeriale di attribuzione emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4

Prerogative del "professore emerito" e del "professore onorario"

In conformità a quanto previsto dall'art. [11 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592](#), ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche.

Al professore emerito ed al professore onorario può essere consentito l'uso della posta elettronica e dei servizi informatici dell'Ateneo e lo svolgimento di attività didattiche nei corsi di dottorato di ricerca di master e nei corsi di perfezionamento senza diritto ad alcun compenso.

Il Dipartimento che ha proposto il conferimento del titolo può concedere ai professori emeriti ed onorari un supporto logistico, se ed in quanto disponibile, per lo svolgimento di attività connesse con il titolo conferito.

Il Dipartimento può altresì concedere agli stessi, se ed in quanto compatibile con il suo normale funzionamento, anche l'utilizzo delle risorse strumentali e dei servizi necessari al loro assolvimento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 6

Disciplina transitoria e di attuazione

In sede di prima applicazione, per le proposte presentate entro il 30 giugno 2016, il collocamento in quiescenza del candidato non può risalire ad un periodo antecedente alla data dell'1.11.2013.

Qualsiasi previgente o diversa disciplina regolamentare del conferimento del titolo di professore emerito e professore onorario incompatibile con le previsioni del presente regolamento deve ritenersi non più applicabile.